

682

2017

485/16

1606

13-5-16

3-2-17

10-4-2017

motus di
- info
folto

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati

dott. Antonio Novara Presidente

dott. Gioacchino Mitra Consigliere

dott.ssa Marinella Laudani Consigliere

di cui la terza relatrice ed estensore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 485/2016 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

 il 25\6\1993 a BAMAKO (MALI),
rappresentato e difeso da Avv. Giuseppe Centineo

appellante

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** di
Palermo

rappresentata e difesa dall'Avv. Distrettuale dello Stato

appellato

e nei confronti di

PROCURATORE GENERALE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il cittadino straniero indicato in epigrafe propose opposizione avverso la decisione del 25\3\2015, notificatagli il 10\7\2015, con cui la Commissione Territoriale di Palermo aveva rigettato la sua istanza diretta ad ottenere la protezione internazionale.

Con ordinanza del giorno 24-25 febbraio 2015, il Tribunale di Palermo rigettava



l'opposizione.

L'appellante ha censurato la decisione del Tribunale, rilevando che la motivazione della sentenza riguarda una fattispecie diversa da quella inerente l'appellante.

Ha, quindi, chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, tenuto conto del contesto socio-politico del paese di provenienza. (in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria o il permesso di soggiorno per motivi umanitari).

Costituendosi in giudizio, il Ministero reclamato ha chiesto il rigetto del reclamo, in difetto dei presupposti di legge.

Il motivo del reclamo merita accoglimento, posto che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, emerge che il primo giudice ha posto a base della decisione circostanze estranee all'appellante, quali un viaggio dalla Nigeria alla Libia, l'appartenenza ad una setta, un'aggressione subita.

Il primo giudice ha, altresì, richiamato carenze cognitive dell'interprete, che il ricorrente avrebbe dedotto in ricorso.

Si tratta, all'evidenza, di elementi relativi ad altra fattispecie, in quanto non dedotti dal [REDACTED]


Nel merito, valgano le osservazioni che seguono.

In questo grado del giudizio, il reclamante, tralasciando ogni altra circostanza e questione sollevata davanti al primo giudice, si è limitato ad evidenziare la situazione sociale e politica del Paese di provenienza che, a suo dire, legittimerebbe il riconoscimento della protezione internazionale in suo favore.

Il Mali, infatti, sarebbe interessato da un conflitto armato interno generalizzato, soprattutto a nord del Paese, ma che coinvolge anche la città natale dell'appellante, che è stata teatro di gravi attentati di gruppi armati, in cui sono rimasti coinvolti numerosi civili.

La censura è fondata.

Nel rapporto annuale 2016 di Amnesty International si legge che: *"L'instabilità del nord si è propagata nelle zone centrali del paese, dove sono aumentati i gruppi armati che hanno compiuto attentati. A luglio, per citare un esempio, gruppi armati*

2 

hanno ucciso 17 soldati e ne hanno feriti 35 nel corso di un attacco compiuto contro una base dell'esercito nel centro del Mali. I gruppi armati hanno mantenuto il controllo della città settentrionale di Kidal. La proliferazione dei gruppi armati ha ostacolato l'implementazione dell'accordo di pace siglato ad Algeri nel 2015. A luglio, in seguito a una serie di attentati, compiuti sia nel nord sia nella capitale Bamako, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a marzo 2017."

Può, quindi, ritenersi che attualmente il processo di stabilizzazione intrapreso nell'anno 2013, con l'ausilio di una missione militare internazionale, sotto l'egida dell'ONU, non si sia concluso.

Sussiste, pertanto, un alto rischio per i cittadini di essere coinvolti in situazioni di violenza indiscriminata, soprattutto per le regioni del Nord del Paese.

Tale situazione, che progressivamente si va estendo anche in altre aree, riguarda anche la capitale Bamako, città natale e di provenienza dell'appellante, che è stata interessata da molteplici attacchi terroristici, anche in ragione del fatto di costituire la sede della missione militare internazionale di pace.

Tali episodi si sono verificati a partire dal 7 marzo 2015, per poi proseguire nel mese di novembre 2015, in cui, un assalto ad un Hotel della capitale ha portato alla morte di 27 civili presi in ostaggio.

In ultimo, il 21 marzo 2016 è stato respinto un attacco ad un hotel utilizzato come base da addestratori militari europei.

E' evidente che, nonostante tali attacchi da parte delle forze estremiste islamiche siano prevalentemente rivolte nei confronti delle forze militari di pace e degli occidentali, i civili possono trovarsi coinvolti in tali azioni.

Ciò premesso, non ricorre alcuna delle ipotesi previste per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppongono una situazione di pericolo derivante dall'appartenenza ad una categoria perseguitata nel proprio paese.

Infatti, a norma dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge n.722 del 1954, è rifugiato colui che, avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un certo gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del suo paese e non può o,

3 

a causa di tale timore, non vuole avvalersi della sua protezione (si veda, per la definizione di "rifugiato", anche l'articolo 2 lettera e del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, emesso in attuazione della direttiva 2004/83/CE).

Relativamente alla protezione sussidiaria, in base all'art. 2 lett. g) del citato d.lgs. n. 254/2007 (reso in attuazione della dir.2004/83/CE) la misura di protezione in parola può essere riconosciuta a "un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese".

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono, in particolare, considerati danni gravi dall'art. 14 del decreto legislativo: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita e alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Nella fattispecie in esame può ritenersi accertata una situazione di violenza indiscriminata e diffusa, che legittima il riconoscimento di tale misura di protezione. La sentenza va, pertanto, riformata sul punto.


Spese processuali interamente compensate, in considerazione della natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, respinta ogni altra richiesta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] nato a Bamako (Mali) il 25\6\93, avverso l'ordinanza del giorno 24 - 25 febbraio 2015 del Tribunale di Palermo, riconosce all'appellante il diritto alla protezione sussidiaria;

spese compensate.

Così deciso il 3 febbraio 2017, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo.

4 

Il Cons. est.

Marinella Laudani

Marinella Laudani

Il Presidente

Antonio Novara

A. Novara

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti

Depositato nella cancelleria della 1ª Sezione Civile
della Corte il **13 APR. 2017**

Il Funzionario Giudiziario
Zinnanti Marisa

Zinnanti